

TI_GERICHTE 11.2008.172 vom 23. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.172

FR: TI_GERICHTE 11.2008.172 du 23 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 11.2008.172 del 23 settembre 2010

Regeste

Ricorso per nullità contro lodo arbitrale

Erwägungen

E. 1

L'art. 36 CIA prescrive imperativamente che contro un lodo può essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggono solo i lodi cui si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2^a edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità è, nel Cantone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6), la quale applica per analogia le norme sul ricorso per cassazione (art. 3 cpv. 3 del decreto citato). Il termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto il lodo è stato notificato al convenuto il 6 novembre 2008. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato

E. 6

Nel merito il ricorrente si duole di arbitrio per quel che è del giudizio sulle altre sue contropretese. Ora, nel consid. 7 del lodo, riguardante la somma di fr. 4000.– testé accennata, l'arbitro ha rilevato che, a prescindere dalla totale mancanza di prove circa l'ammontare del danno, il risanamento delle facciate era stato deciso a un'assemblea dei comproprietari tenutasi il 17 giugno 2000, la quale aveva stanziato anche il credito necessario. Il convenuto non risultava avere impugnato quella deliberazione, accomodandosi così dei disagi inevitabili che i lavori avrebbero comportato (compresa la transitoria inagibilità del balcone), tanto più che il periodo di esecuzione dei lavori non risultava avere per lui capitale importanza. Quanto alla vetrata, il danno non era stato causato dalla Comunione dei comproprietari, ma da un terzo. Relativamente alla pretesa di fr. 2470.35 per la manutenzione e l'uso (fr. 166.15), come pure per la sostituzione delle lavatrici e dell'asciugatrice tra il 2001 e il 2003 (fr. 2304.20), l'arbitro ha accertato che la sostituzione delle macchine era stata decisa a un'assemblea dei comproprietari tenutasi il 14 giugno 2003 e che il convenuto non aveva impugnato quella deliberazione né l'approvazione dei bilanci e dei conti di esercizio in cui gli si addebitava la quota dei costi. Non poteva vantare, dunque, pretese in compensazione per tale titolo (consid. 8). Il ricorrente sostiene che il lodo impugnato denota arbitrio per non avere approfondito “ i temi sottoposti soprattutto in sede riconvenzionale da parte del dir. RI 1, riallacciandosi semplicemente alle delibere assembleari cresciute in giudicato” (memoriale, pag. 7). A suo avviso tali deliberazioni non potevano, comunque fosse, privarlo senza indennità dell'uso del terrazzo (art. 712 a cpv. 2 CC) né addebitargli spese comuni a lui estranee (art. 712 h

cpv. 3 CC), “potendo egli contare su una sua lavatrice personale”, tranne violare norme imperative sul diritto della proprietà per piani. Inoltre sarebbe arbitrario far sopportare a un condomino i danni causati da imprese che eseguono lavori deliberati dalla Comunione dei comproprietari, anche perché nel memoriale conclusivo egli aveva “ben approfondito la conclusione delle prove assunte a sostegno delle sue pretese”. a) L'art. 36 lett. f CIA prevede che un lodo può essere annullato quando sia “arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità”. La nozione di arbitrio corrisponde di per sé, anche nel diritto concordatario, a quella cui si riferisce il divieto dell'arbitrio consacrato dall'art. 9 Cost. (DTF 131 I 48 consid. 3.4). Tale principio non vale tuttavia per l'accertamento dei fatti contenuto in un lodo. Arbitrario nel senso dell'art. 36 lett. f CIA non è invero un accertamento dei fatti che risulti da un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o basato unilateralmente su taluni mezzi istruttori a esclusione di tutti gli altri (come prevede il divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove: DTF 132 III 211 consid. 2.1 con richiami, 129 I 178 consid. 3.1). Per essere arbitrario nel senso dell'art. 36 lett. f CIA l'accertamento di fatto contenuto in un lodo dev'essere “ palesemente in contrasto con gli atti”, e non perché così risulti dall'apprezzamento delle prove, ma già per semplice constatazione in casi evidenti (DTF 131 I 50 consid. 3.7). La valutazione delle prove, in altre parole, non può formare oggetto di ricorso per nullità, nemmeno ove questo sia fondato sull'art. 36 lett. f CIA. b) Quanto al pregiudizio di fr. 2000.– fatto valere dal convenuto per l'impossibilità di usare il balcone (ovvero per il minor valore dell'alloggio) durante il risanamento delle facciate, il ricorrente si duole di arbitrio, ma non spiega in che esso consista. Si potrà anche convenire ch'egli non fosse tenuto a impugnare la deliberazione assembleare del 17 giugno 2000, l'approvazione di lavori di manutenzione non escludendo la possibilità di chiedere un indennizzo per i particolari inconvenienti che ne derivano. Resta il fatto – e mal si capisce perché l'arbitro abbia inteso prescindere – che invano si cercherebbe di sapere quali prove dimostrino l'asserito danno di fr. 2000.–. Anche volendo trascurare che l'apprezzamento probatorio non è censurabile in un ricorso per nullità, al riguardo il memoriale è del tutto silente. Il convenuto rimprovera all'arbitro di non avere valutato le prove, ma non dice quali prove l'arbitro avrebbe ignorato. Una violazione dell'art. 36 lett. f CIA in siffatte condizioni non può entrare in linea di conto. c) Quel che precede vale anche per il danneggiamento della vetrata. Il convenuto reputa arbitrario fargli sopportare danni causati da un appaltatore cui la Comunione dei comproprietari aveva deliberato il risanamento delle facciate, affermando di avere “ben approfondito la conclusione delle prove assunte a sostegno delle sue pretese”. Pur volendo dimenticare una volta ancora che l'apprezzamento probatorio non è criticabile in un ricorso per nullità, niente è dato di sapere tuttavia sulle prove che suffragherebbero il preteso danno di fr. 2000.–. Come mai al proposito il lodo denoterebbe arbitrio rimane un interrogativo senza risposta. d) La pretesa di fr. 2470.35 che il convenuto avanza verso la Comunione dei comproprietari per l'ingiustificato addebito dovuto a “manutenzione, utilizzo e sostituzione delle lavatrici” tra il 2001 e il 2003 non è destinata a miglior sorte. Il ricorrente invoca l'art. 712 h cpv. 3 CC, secondo cui “s e si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese”. L'arbitro ha rilevato nondimeno che la sostituzione delle lavatrici e dell'asciugatrice è stata decisa all'assemblea condominiale del 14 giugno 2003 e che il convenuto non ha contestato l'approvazione dei riparti in cui gli si addebitavano i relativi

contributi. Il ricorrente non contesta ciò, né pretende che – per avventura – quelle deliberazioni fossero nulle. Del resto una deliberazione condominiale non è nulla per il solo fatto di risultare contraria a norme imperative della proprietà per piani. Nulle sono solo risoluzioni di una gravità qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma o di sostanza, che toccano l'essenza della proprietà per piani o che tutelano il pubblico, in specie i creditori (Wermelinger , Das Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 477 n. 210 segg. con rinvii). Per di più, l' art. 712 h cpv. 3 CC non si applica al comproprietario che rinunci volontariamente all'uso di una parte comune, come la lavanderia, per motivi suoi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, consid. 7b). Ciò posto, ravvisare arbitrio nel lodo impugnato è fuori questione.

E. 7

Infine il ricorrente postula una riduzione dell' onorario arbitrale da fr. 10 000.– a fr. 2500.– e delle ripetibili (ridotte) assegnate all' i stante da fr. 6000.– a fr. 1500.– (memoriale, pag. 5). L'arbitro ha dichiarato da parte sua di essersi riferito, in mancanza di specifici accordi, ai “parametri usuali ed appropriati secondo il libero apprezzamento”. Tenuto conto del dispendio di tempo (45 ½ ore), egli ha applicato una tariffa ad horam di fr. 220. –, per un totale di fr. 10 000.– (arrotondati). “Analogamente, sulla scorta delle considerazioni di cui sopra”, l'arbitro ha reputato “ragionevole riconoscere all'istante l'importo di fr. 6000.– a titolo di ripetibili parziali” (lodo impugnato, consid. 9). a) Le parti possono contestare “le indennità da corrispondere agli arbitri”, in un ricorso per nullità, ove tali indennità siano “manifestamente eccessive” (art. 36 lett. i CIA). In concreto il ricorrente fa notare che davanti al giudice ordinario la tassa di giustizia per una causa analoga sarebbe ammontata a circa fr. 800. – e che in concreto la procedura si è rivelata “estre mamente semplice”, “senza sicuramente raggiungere l'ammontare di 45 ½ ore indicate dall'arbitro unico”, onde la manifesta esagerazione del compenso richiesto. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che i parametri per definire la tassa di giustizia in una causa portata dinanzi a un tribunale ordinario non sono rilevanti. In difetto di accordo tra le parti e l'arbitro, l' onorario di quest' ultimo è quello usuale alla sua sede, rispettivamente quello adeguato secondo l' art. 394 CO, fermo restando che l'arbitro gode al proposito di ampio apprezzamento (Jolidon , op. cit., pag. 478; Rüede/Hadenfeldt , op. cit., pag. 163) . Criteri decisivi per stabilire l' onorario dell' arbitro sono l'entità del lavoro svolto e la complessità della lite, l' importanza della causa per le parti e la situazione finanziaria loro, la responsabilità assunta dall'arbitro e il valore litigioso. Per un arbitro che esercita la professione di avvocato indipendente, in particolare, occorre tenere conto della retribuzione normalmente applicabile al suo ramo di attività (Jolidon , op. cit., pag. 423). b) Secondo il ricorrente nella fattispecie la procedura è risultata “estremamente semplice” e non ha richiesto all'arbitro 45 ½ ore di lavoro. A parte il fatto però che non può definirsi “estre mamente semplice” una causa nell'ambito della quale si sono escussi cinque testimoni e sono state stese 17 pagine di verbale, il ricorrente non dice quante ore di lavoro avrebbe richiesto la conduzione della procedura e la redazione del lodo a un arbitro solerte e diligente, provvisto del diploma di avvocato. Né egli contesta il criterio della remunerazione ad horam , salvo invocare la tassa di giustizia applicata dal giudice ordinario (senza pertinenza, come si è spiegato). Ove poi si pensi che nel 2006 il Tribunale federale ha fissato la retribuzione minima dei patrocinatori d'ufficio in fr. 180.– l'ora (DTF 132 I 201), la tariffa di fr. 220.– orari applicata dall'arbitro come remunerazione corrente nel suo settore d'attività non appare “manifestamente eccessiva” (art. 36 lett. i CIA). Certo, essa supera nettamente il valore litigioso. Ma la giustizia arbitrale ha vantaggi e svantaggi: tra i primi si annovera la

riservatezza e la duttilità della procedura; tra i secondi la limitata impugnabilità del lodo e, appunto, i costi. Patrocinato da un legale, il convenuto non può sorprendersene in questa sede. Finanche privo di adeguata motivazione, sull'onorario dell'arbitro il ricorso non ha quindi consistenza. c) In materia di ripetibili il convenuto invoca una volta ancora l'art. 36 lett. i CIA, ma a torto, poiché tale norma riguarda unicamente le “indennità da corrispondere agli arbitri”. Sulla questione delle spese ripetibili un lodo può essere impugnato solo per arbitrio, ove siano dati gli estremi dell'art. 36 lett. f CIA (Lalive/Poudret/Reymond, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, Losanna 1989, pag. 217 lett. i in principio). Deve fondarsi perciò su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti, rispettivamente su una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. Il ricorrente si limita a far valere che, considerati i valori in gioco, in una causa analoga il giudice ordinario avrebbe assegnato alla parte vittoriosa un'indennità per ripetibili non superiore a fr. 1000.–, ma non indica quali accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti conterrebbe il lodo a tale proposito, né quale sarebbe la manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (sui criteri che disciplinano l'onorario di un avvocato in genere v. DTF 135 III 261 consid. 2.2). Non può dunque essere vagliato oltre. Del resto, si reputasse pertinente nel caso specifico l'art. 150 seconda frase CPC (avendo le parti pattuito l'applicabilità del Codice di procedura civile ticinese), per definire l'ammontare delle ripetibili l'arbitro avrebbe dovuto far capo alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, il procedimento arbitrale risalendo all'agosto del 2004 (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). Inoltre il rinvio dell'art. 150 CPC è semplicemente indicativo e non vincola il giudice (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3 con riferimento). Quand'anche avesse invocato l'art. 150 seconda frase CPC, di conseguenza, il ricorrente avrebbe ancora dovuto illustrare la “manifesta violazione del diritto o dei termini di equità” in cui sarebbe caduto l'arbitro facendo capo alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati. Al proposito però il memoriale fa – come si è visto – totale difetto. Ne segue la sua reiezione.

E. 8

Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il ricorrente ottiene causa vinta sul fatto che la sua pretesa di fr. 550.– dev'essere presa in considerazione dall'arbitro (consid. 5), ma esce sconfitto sulle altre pretese da lui opposte in compensazione (fr. 6470.35 complessivi). Equitativamente va chiamato dunque a sopportare nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni formulate dall'istante. Il pronunciato attuale impone di annullare anche il dispositivo n. 3 del lodo sugli oneri processuali e le ripetibili, al cui proposito l'arbitro statuirà nuovamente quando rigiudicherà il merito (dispositivo n. 1).

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), davanti a questa Camera rimanevano in contestazione le pretese opposte dal convenuto (fr. 7020.35 complessivi), parte dell'onorario arbitrale (fr. 7500.–) e parte delle spese ripetibili (fr. 4500.–). Il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 (eccettuati i dispositivi n. 1.1 e 1.2) e

il dispositivo n. 3 del lodo impugnato sono annullati. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti per nove decimi a carico del ricorrente, che rifonderà all'istante fr. 800.– per ripetibili ridotte.

3. Intimazione: – ; – . Comunicazione all'arbitro avv. AR 1, . Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.